COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

N. Registro 44 Vado Ligure, 27/11/2019

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 D.LGS. N. 267/2000. ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE FOCI E TOMBINATURE (TORRENTE SEGNO, RIO VALLETTA, RIO S.ELENA, RIO CAPPELLA, RIO S.NICOLO) - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE - SEDE DI SAVONA, COMPROMESSE DA INSABBIAMENTO

IL SINDACO

VISTO l'aggiornamento dell'accordo di programma sottoscritto il 15 settembre 2008 ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 58 della L.r. 36/97 e della DCR 22/2005 tra Regione Liguria, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (già Autorità Portuale di Savona), Provincia di Savona, Comune di Vado Ligure, Autostrada dei Fiori SpA

ATTESO che tra altre cose, l'accordo citato prevede a carico di ADSP l'obbligo di :

- progettare e realizzare le opere di messa in sicurezza del Torrente Segno (Il progetto gode di un finanziamento POR 2014/2020 all'ADSP e nell'Accordo di programma sono state stabilite date certe per l'appalto e l'esecuzione dei lavori);
- realizzare opere di messa in sicurezza del rio S. Elena per il tratto interessato dal tracciato del sovrappasso stradale, compreso l'adeguamento dei tratti di tombinatura in corrispondenza di via Trieste e via La Braja per il cui mantenimento è stata emanata Ordinanza Sindacale n. 25, prot. n. 3085 in data 15/02/2017, con esclusione della porzione di competenza dell'ANAS sottostante la SS Aurelia.

CONSIDERATO che, ad oggi, dopo numerose riunioni, contatti e sopralluoghi in cantiere alla presenza dei Direttore Lavori, e dopo lunga corrispondenza non risultano neppure ancora messi a gara i lavori citati ed il Comune di Vado Ligure rileva che:

a) Il materiale (sabbia) depositatosi alla foce dei torrenti Segno, del rio Valletta, del rio S.Elena, nel tratto tombinato del rio Cappella e nel tratto tombinato del rio S.Nicolò è riconducibile al repentino cambiamento delle correnti marine determinato dalla presenza della Piattaforma, come peraltro atteso dagli studi previsionali dell'opera.
b) La scarsa portata stagionale dei rii in questione sta determinando una pericolosa riduzione della "luce" al di sotto dei ponti esistenti sul Segno (in particolare ponte ANAS sull'Aurelia e Passerella pedonale), sul Rio S.Elena (zona Gheia – attraversamento via La Braja e Aurelia), nel tratto tombinato del rio S.Nicolò e del rio Cappella.
c) Le foci dei corsi d'acqua sopra citati ricadono in area del demanio marittimo.

VERIFICATO che gli eventi meteo idrogeologici verificatisi negli ultimi due anni hanno dimostrato una sempre maggiore violenza e repentinità che ha condotto anche alla riduzione dei tempi di corrivazione dei torrenti ed, in molti casi a pericolosi avvicinamenti dei livelli idrometrici – nelle zone citate – agli argini determinando più volte rischi di esondazione.

VISTA la propria ordinanza n°22 del 16/07/2019 con la quale è stato ordinato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (in seguito ADSP) – sede di Savona (PI 02443880998) di provvedere nel minore tempo possibile e comunque non oltre 90 giorni:

a) Ad eseguire la pulizia della foce del Torrente Segno e del Rio Valletta con riprofilatura ed asportazione del materiale ivi depositato.

b) A rimuovere il materiale depositato nella parte tombinata e nella zona fociva del rio S.Elena, del rio S.Nicolò.

CONSIDERATO che con nota del 15/10/2019 assunta al prot. Comunale n. 23751 ADSP ha richiesto una proroga dei termini della sopracitata ordinanza n°22/2019, concessa nel limite di altri 60 giorni con nota Prot. n° 24828 /TA del 24/10/2019.

ATTESO, dunque, che i lavori ordinati con il provvedimento n°22/2019 come prorogato con nota prot. N. 24828 del 24/10/2019 devono terminare entro il 13/12/2019;

VERIFICATO, a seguito dell'evento meteo occorso nei giorni del 22-23-24 novembre 2019 (vd. Allerte meteo regionale n° 73 e 74 /2019) anche il rio Cappella, ricadente nell'area riconducibile al settore compreso nell'obbligo di messa in sicurezza ai sensi dell'Accordo di programma sottoscritto il 15 settembre 2008 ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 58 della L.r. 36/97 e della DCR 22/2005 tra Regione Liguria, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (già Autorità Portuale di Savona), Provincia di Savona, Comune di Vado Ligure, Autostrada dei Fiori SpA, ha generato numerosi problemi di allagamento nella piazza della Chiesa di Porto Vado a causa dell'occlusione per depositi della tombinatura a partire dai pozzetti a monte della via Aurelia sino alla foce;

RIBADITE, nel seguito, le motivazioni già alla base del provvedimento di Ordinanza Sindacale n° 22/2019 ancora vigente;

VISTE le numerose ordinanze, emesse dal Sindaco in qualità di Autorità comunale di protezione civile (vd. art. 15 della L. 225/1992), con le quali è stata disposta la chiusura degli esercizi commerciali di Porto Vado;

OSSERVATO che già si sono registrati allagamenti nella zona di Porto Vado denominata "Gheia" (vd. verbale COC del 26.10.2018), a causa della presenza dei cantieri del Sovrappasso e del passante Ferroviario le cui acque meteoriche di dilavamento non erano ben regimate;

CONSIDERATO che questo Comune ha già più volte disposto la pulizia degli alvei nelle zone pericolose per garantire il libero deflusso e mitigare i rischi;

RITENUTO che nel territorio di Vado Ligure non può permanere tale condizione di rischio;

RITENUTO:
- Che il ripetersi di fenomeni meteorologici intensi ingenera ulteriori pericoli alla pubblica incolumità;
- Che sia necessario assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori di ripristino degli alvei nelle zone citate per garantire il libero deflusso delle acque;
- Di ravvisare gli estremi e l'opportunità a tutela della privata e pubblica incolumità di disporre l'immediata esecuzione dei succitati lavori che nella fattispecie assumono carattere di contingibilità ed urgenza;

VISTI:

- l'art. 54 della D.Lgs. 267/2000, nella parte in cui prevede:
  - che il Sindaco possa adottare, quale ufficiale del Governo, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
  - che i provvedimenti di cui al comma 4 del richiamato art. 54 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

CONSIDERATO che non è possibile, data l'urgenza di provvedere desumibile dagli avvenimenti sopra citati, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ed a quanti individuati dagli artt. 7 e 9 della legge 241/1990 e s.m.i.;

RITENUTO comunque opportuno, in ottemperanza al disposto dell'art. 7 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., comunicare che:

- il Responsabile del Settore AMBIENTE e responsabile del procedimento del Comune di Vado Ligure è il Dott. Roberto Bogni;
- gli atti relativi al procedimento di che trattasi possono essere visionati presso il Settore Ambiente, con sede nel Palazzo Comunale - Piazza S.G. Battista n. 5;

ORDINA

all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (PI 02443880998) di provvedere nel minore tempo possibile e comunque **non oltre il 13/12/2019**:

a) Ad eseguire quanto previsto nell'ordinanza sindacale n. 22/2019 prorogata con nota prot. N. 24828 del 24/10/2019;

b) A rimuovere il materiale depositato nella parte tombinata e nella zona fociva del rio S.Elena, del rio S.Nicolò, e del rio Cappella nel tratto compreso dai pozzetti a monte della via Aurelia sino alla foce;

DISPONE

a) La notifica della presente ordinanza a:

   - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (PI 02443880998)

b) La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Savona

c) La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Vado Ligure;

d) Di demandare alla Polizia Locale Comunale ed al Settore Ambiente la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

INFORMA

L'inadempienza, oltre al procedimento contravvenzionale, darà luogo all'esecuzione d'ufficio della verifica tecnica e dei lavori, con rivalsa delle relative spese, nonché alla eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai termini dell'art. 650 del Codice Penale.

In attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (articolo 29, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) previa notifica a questa

amministrazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

Dell'esecuzione della verifica tecnica e dei lavori di riparazione di cui sopra, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Settore Ambiente e alla Polizia Municipale di Vado Ligure.

Per IL SINDACO
Il vice Sindaco
(Fabio Gilardi)